



## **Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Trapani**

Sede in Mazara del Vallo - Via IV Aprile, 10/12A - Tel/Fax 0923.909090 c.c.p. n° 10625911 cod. fisc. 82005150816  
E-Mail: [info@periti-industriali.trapani.it](mailto:info@periti-industriali.trapani.it) [coll-periti-trapani@libero.it](mailto:coll-periti-trapani@libero.it) Sito web [www.periti-industriali.trapani.it](http://www.periti-industriali.trapani.it)

---

### **REGOLAMENTO PER L'USO DEL TIMBRO ATTESTANTE L'ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI**

Visto il D. Lgs. Ltg. 23 novembre 1944, n. 382 che istituisce gli Ordini e i Collegi delle professioni tecniche;  
Visto il R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 che approva il Regolamento per la professione del PERITO INDUSTRIALE;  
Vista la legge 25 aprile 1938, n. 897 sulla obbligatorietà dell'iscrizione all'albo e il conseguente diritto di esercitare la professione

#### **II CONSIGLIO DEL COLLEGIO DELIBERA:**

##### **Art. 1**

Ogni elaborato tecnico redatto dal professionista Perito Industriale a richiesta di privati, Enti ed Uffici, dovrà essere autenticato con l'apposizione di un timbro ad inchiostro indelebile attestante che il firmatario possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell'iscrizione all'albo.

##### **Art. 2**

Il timbro avrà forma circolare, recherà il cognome e nome del professionista ed il numero corrispondente all'ordine cronologico della iscrizione all'albo e risponderà alle dimensioni ed alle caratteristiche del modello riprodotto in calce.

Il numero progressivo di iscrizione non potrà essere attribuito ad altro professionista in caso di cancellazione dall'albo del primo attributario.

##### **Art. 3**

Il timbro sarà assegnato, dal Presidente del Collegio, in dotazione al professionista che ne abbia fatto richiesta e che risulti iscritto all'albo dei Periti Industriali di questa provincia, previo pagamento di un contributo spese, fissato con delibera consiliare, da versarsi alla richiesta del timbro medesimo.

Il Perito Industriale, all'atto del ritiro del timbro, deve rilasciare ricevuta apponendo la firma sull'apposito registro di assegnazione predisposto dalla segreteria del Collegio.

##### **Art. 4**

Qualora il professionista cessi di essere iscritto all'albo per dimissioni volontarie, per trasferimento ad altro Collegio o in seguito al provvedimento di cancellazione o sospensione, dovrà, all'atto stesso della presentazione della domanda di cancellazione, di trasferimento o di comunicazione del provvedimento, se adottato per iniziativa del Consiglio, restituire il timbro senza diritto ad alcun rimborso.

Della avvenuta restituzione sarà rilasciata ricevuta all'interessato e ne sarà fatta annotazione sull'apposito registro. In caso di smarrimento del timbro, il professionista dovrà fare subito denuncia al Consiglio del Collegio allegando copia dell'avvenuta denuncia alle Autorità competenti; a richiesta il Consiglio considererà il caso e deciderà se rilasciare un duplicato.

Il timbro deteriorato o comunque resosi inservibile, deve essere riconsegnato e, a richiesta, si provvederà alla sostituzione dietro rimborso delle spese di duplicazione.

##### **Art. 5**

Il Perito Industriale cancellato dall'albo che non riconsegna il timbro immediatamente o entro il termine fissato dal Consiglio del Collegio, sarà diffidato.

Del provvedimento sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria e agli Enti ed Uffici interessati.

Il Perito industriale cancellato dall'albo, o sospeso, che continui l'esercizio della professione e faccia uso del timbro a tale scopo, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 19 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 e art. 348 e 498 del Codice Penale.

#### **Art. 6**

È fatto divieto ai Periti Industriali di provvedersi direttamente del timbro di autenticazione o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili a quello deliberato dal Consiglio del Collegio.

L'uso del timbro che non sia stato dato in dotazione a norma del precedente art. 3 è considerato infrazione perseguibile col provvedimento disciplinare previsto dagli art. 11 e 12 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275.

#### **Art. 7**

L'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici Pubblici, comunque preposti alla vidimazione o alla approvazione degli elaborati di cui al precedente art. 1, sono invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante la iscrizione del firmatario all'albo professionale ed a respingerli nel caso manchino del prescritto requisito o che il timbro abbia forma ed effigie diversa da quella sotto riportata.

Agli Enti interessati è trasmessa copia delle presenti norme con il modello del timbro rilasciato.

#### **Art. 8**

Il presente regolamento è entrato in vigore il 3 gennaio 1978.

### **CARATTERISTICHE DEL TIMBRO**



---

A seguito della nuova denominazione del nostro Collegio in:

### **“COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI”**

avvenuta con delibera del C.N.P.I. del 21/03/2002 il nuovo timbro presenta le seguenti caratteristiche

